



Fascicolo 9.3\2014\73

Pagina

Spett.le

S.U.A.P. del Comune di Cologno Monzese

Spett. Recuperi DIEMME srl

recuperidiemme@pec.it

Spett.le Consulente

giampietro.capelli@ingpec.eu

Settore Rifiuti e Bonifiche

Servizio Inquinamento Atmosferico

Ato Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di
Milano - Azienda Speciale

Oggetto: Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G.n. 8665/2015 del 05/10/2015 a favore dell'impresa RECUPERI DIEMME S.r.l. - P. IVA e Cod. fisc. 09143360155 con sede legale in Comune di Milano- Via Pacini n. 50 - ed insediamento produttivo in Comune di Cologno Monzese - Via Volontari del Sanguen. 7 - Trasmissione Modifica non sostanziale dell' Autorizzazione Unica Ambientale.

Con la presente si trasmette il provvedimento in oggetto.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio
Gestione procedimenti A.U.A.
Dott. Giuseppe Bono

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Allegati:

1. Modifica non sostanziale R.G. n. 331 del 21/01/2019

Città Metropolitana di Milano

Settore Qualità dell'Aria, Rumore ed Energia

V.le Piceno, n. 60 - 20129 Milano - tel: 027740.5836 pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria: Dott. Giuseppe Bono tel: 027740.3970

e-mail: g.bono@cittametropolitana.mi.it - Responsabile del Servizio Gestione Procedimenti AUA



**Città
metropolitana
di Milano**

Data

Protocollo

Pagina 2



Città metropolitana di Milano

Area Ambiente e Tutela del Territorio
Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 331 del 21/01/2019

Fasc. n 9.3/2014/73

Oggetto: Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G.n. 8665/2015 del 05/10/2015 a favore dell'impresa RECUPERI DIEMME S.r.l. - P. IVA e Cod. fisc. 09143360155 con sede legale in Comune di Milano - Via Pacini n. 50 - ed insediamento produttivo in Comune di Cologno Monzese - Via Volontari del Sangue n. 7

Il Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

Visto il Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35".

Vista altresì la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.

Vista la L. 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1 c. 16.

Visti i decreti del Sindaco metropolitano:

- R.G. 161/2018 del 5 luglio 2018 avente ad oggetto "Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana";
- R.G. 207/2018 del 7 settembre 2018 avente ad oggetto "Prima modifica alla macrostruttura della Città metropolitana approvata con decreto R.G. n. 161/2018 del 5 luglio 2018";
- R.G. 224/2018 del 2 ottobre 2018 avente ad oggetto: "Seconda modifica alla macrostruttura della Città metropolitana approvata con decreto R.G. n. 161/2018 del 5 luglio 2018";
- R.G. 174/2018 del 18 luglio 2018 avente ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali" con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia Arch. Giovanni Roberto Parma.

Premesso che con Provvedimento R.G. n. 8665/2015 del 05/10/2015 questa Città metropolitana, ai sensi del D.P.R. 59/2013, ha autorizzato l'Impresa RECUPERI DIEMME S.r.l. - P. IVA e Cod. fisc. 09143360155 con sede legale in Comune di Milano - Via Pacini n. 50 - ed insediamento produttivo in Comune di Cologno Monzese - Via Volontari del Sangue n. 7, per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, per emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e per scarico in pubblica fognatura.

Preso atto che l'Impresa RECUPERI DIEMME S.r.l. ha presentato, ai sensi del D.P.R. 59/2013, istanza di Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 8665/2015 del 05/10/2015 relativa all'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, trasmessa telematicamente in data 05/12/2018 (prot. n. 282214) e successivamente integrata con nota del 11/01/2018 (prot. n. 6364) alla Città metropolitana di Milano in qualità di autorità competente, che l'ha esaminata unitamente alla documentazione allegata a corredo dell'istanza.

Richiamata l'istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. citato dalla quale risulta che:

- il Servizio Coordinamento tecnico rifiuti - Settore Rifiuti, Bonifiche e AIA con nota datata 11/01/2019 prot. CMMI n. 6523 ha espresso parere favorevole trasmettendo l'Allegato Tecnico relativo alla modifica sostanziale per operazioni recupero rifiuti, unito all'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 contenente le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare e alla planimetria "Tavola U del 05/12/2018 - Planimetria generale con layout produttivo dell'impianto, schema rete fognaria e particolari costruttivi", che formano parte

integrante e sostanziale della presente autorizzazione.

Determinato, ai sensi della d.g.r. n. 19461/2004, in € 73.406,56= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'impresa deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P.Iva n. 08911820960 secondo il modello previsto dal suddetto decreto.

Fatto rilevare che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, con il presente provvedimento è subordinato alla formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della garanzia finanziaria.

Ricordato che le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria.

Visti e richiamati:

- gli artt. 38 e 39 del vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Città metropolitana di Milano;
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano di cui alla Deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 6/2017 del 18/01/2017;
- i contenuti del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano e relative modifiche e integrazioni di cui alla Deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 5/2017 del 18/01/2017;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale.

Richiamata la delibera del Consiglio metropolitano R.G. 30/2018 del 05/07/2018 avente ad oggetto "Approvazione in via definitiva del Documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2018-2020 - ai sensi dell'art. 170 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali)".

Dato atto che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa.

Richiamato il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 172/2018 del 18/07/2018 atti n. 172858/5.4/2018/1, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020.

Richiamato il PEG 2018 - Obiettivo n.16407 - CDR ST085.

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate.

Ritenuto di procedere alla modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 8665/2015 del 05/10/2015 a favore dell'impresa RECUPERI DIEMME S.r.l. per modifica relativa all'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, ferme restando le condizioni e prescrizioni non oggetto di modifica di cui al precedente titolo autorizzativo R.G. n. 8665/2015 del 05/10/2015, che si intendono integralmente richiamate.

AUTORIZZA

la Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 8665/2015 del 05/10/2015 a favore dell'impresa RECUPERI DIEMME S.r.l. - P. IVA e Cod. fisc. 09143360155 con sede legale in Comune di Milano - Via Pacini n. 50 - ed insediamento produttivo in Comune di Cologno Monzese - Via Volontari del Sangue n. 7, per:

- modifica relativa all'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 alle condizioni e prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico relativo alla modifica per operazioni recupero rifiuti, unito all'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 e alla planimetria "Tavola U del 05/12/2018 - Planimetria generale con layout produttivo dell'impianto, schema rete fognaria e particolari costruttivi", che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si confermano le condizioni e prescrizioni non oggetto di modifica di cui al precedente titolo autorizzativo R.G. n. 8665/2015 del 05/10/2015, nonchè le condizioni e prescrizioni sopraindicate e quelle sottoriportate:

- 1) l'impresa dovrà trasmettere alla Città Metropolitana di Milano garanzia finanziaria o appendice di polizza, determinata in € 73.406,56= o dichiarazione di voler mantenere in essere la polizza attuale;
- 2) l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di recupero rifiuti è comunque sospesa fino al momento in cui la Città metropolitana di Milano comunica l'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie prestate o alla presentazione della dichiarazione di voler mantenere in essere la polizza attuale;
- 3) le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria.

Si conferma la durata di quindici anni dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. competente dell'Autorizzazione Unica

Ambientale R.G. n. 8665/2015 del 05/10/2015, ricordando che il presente provvedimento deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico-sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 s.m.i., l'esercizio delle attività di controllo, per la verifica del rispetto delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e relativi Allegati Tecnici saranno effettuate da Città Metropolitana di Milano, ARPA Lombardia - Dipartimento competente

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento amministrativo finalizzato all'assunzione del presente atto è il Dott. Giuseppe Bono - responsabile del "Servizio Gestione Procedimenti AUA".

Richiamato il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Richiamato altresì il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali" per le parti non in contrasto con il Regolamento europeo sopra citato;

Richiamato il D.Lgs. 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Città Metropolitana di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano; il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è l'Arch. Giovanni Roberto Parma - Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia, ai sensi dell' art. 29 del D.L.gs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali".

Il presente provvedimento viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano.

Si attesta che il Direttore dell'Area ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo, nel procedimento come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Città Metropolitana di Milano e dal Codice di Comportamento dell'Ente vigenti.

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPCT 2018-2020 a rischio medio e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni ed è stato rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per la Città Metropolitana di Milano vigente.

Per quanto riguarda infine il rispetto dei termini prescritti dalla legge, si attesta che il termine è stato rispettato avendo dato atto delle cause di sospensione sopra indicate.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio On Line nei termini di legge a cura dell'ufficio proponente.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della legge 07.08.90 n. 241 e s.m.i., si comunica che contro il presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.

**Il Direttore del Settore
Qualità dell'aria, rumore ed energia
Arch. Giovanni Roberto Parma**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Si dà atto che l'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/72, come modificato all'art 3 c. 1 bis dell'annessa tariffa dalla L. 147/13, sarà richiesta dal SUAP competente ai fini del rilascio della presente autorizzazione.

Responsabile dell'Istruttoria amministrativa: Giuseppe Bono

Atti: 9.3\2014\73

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA: Endoprocedimento - Rifiuti (ex art. 216 del D.Lgs. 152/06)
Settore Rifiuti, Bonifiche e A.I.A. - Servizio Coordinamento Tecnico Rifiuti**

Oggetto: Recuperi Diemme S.r.l. con sede legale in Milano - Via Pacini n. 50 ed insediamento in Cologno Monzese (MI) - Via Volontari del Sangue n. 7. Variante non sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale ex d.P.R. 59/2013 R.G. n. 8665/2015 del 5/10/2015.

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	AU05130F
-------------------------------------	----------

2. ISCRIZIONE REGISTRO RECUPERATORI EX ART. 216, COMMA 3, D.LGS. 152/06 E DESCRIZIONE OPERAZIONI DI RECUPERO AUTORIZZATE

2.1 Il progetto in argomento prevede le seguenti modifiche/varianti:

- 2.1.1 modifiche nella disposizione delle zone operative dedicate alle operazioni di messa in riserva delle varie tipologie di rifiuti e delle materie prime ottenute;
- 2.1.2 riduzione del quantitativo massimo di messa in riserva (R13) dei rifiuti non pericolosi di cui alla tipologia 1.1 da 173 mc a 66 mc;
- 2.1.3 riduzione del quantitativo di deposito dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (m.p.s.) da 424,8mc a 8 mc;
- 2.1.4 eliminazione dell'attività di cernita sui rifiuti appartenenti alla tipologia 9.1.

2.2 l'Impresa è iscritta, fino alla data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale, al n. MI00014 del Registro recuperatori, tenuto ai sensi dell'art. 216, comma 3, del D.Lgs. 152/06, per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui al d.m. 5.02.1998, limitatamente alle sottoriportate tipologie, CER, volumi e quantità:

Tipologia	Descrizione	CER	Attività autorizzate	Quantità		
				mc (*)	t/a (*)	mc/a (*)
1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi.	150101, 150105, 150106, 200101	R13, R3	66	64.000	110.400
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici	100210, 120101, 120102, 150104, 160117, 170405, 190102, 190118, 191202, 200140 100299, 120199	R13	30	3.000	12.000
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici	110501, 110599, 120103, 120104, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140 100899, 120199	R13	15	3.000	5.625

Tipologia	Descrizione	CER	Attività autorizzate	Quantità		
				mc (*)	t/a (*)	mc/a (*)
6.1	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici.	020104, 150102, 170203, 191204, 200139	R13	7,5	1.000	5.000
6.2	Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	070213, 120105, 160119, 160216, 160306, 170203	R13	7,5	1.000	5.000
9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno.	030101, 030105, 030199, 150103, 170201, 191207, 200138, 200301	R13	30	1.000	4.000
Quantitativo di Tonnellate massime al giorno: 256 t/g per l'operazione R3						

(*) Qualora l'attività autorizzata si riferisca esclusivamente ad operazioni di messa in riserva (R13), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi massima annua che è possibile ritirare in stoccaggio provvisorio dall'impianto; nel caso invece che sia autorizzata, oltre alla messa in riserva (R13) anche il recupero (Rx), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi il massimo annuale trattabile presso l'insediamento.

2.3 L'attività svolta presso l'impianto, con riferimento alle tipologie di cui all'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, consiste in:

2.3.1 **Tipologia 1.1: Attività di recupero [1.1.3 - lett. b)]:** messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattamento in conformità alle seguenti specifiche:

- impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessili, legno, nonché altri materiali estranei, max 1% come somma totale;
- carta carbone, carte bituminate assenti;
- formaldeide non superiore allo 0,1% in peso, fenolo non superiore allo 0,1% in peso;
- PCB + PCT < 25 ppm.

Caratteristiche dei prodotti ottenuti [1.1.4 - lett. b)]: dal ciclo di recupero si ottengono materie prime secondarie per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643;

2.3.2 **Tipologia 6.1 e 6.2:** messa in riserva [R13], di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso.

All'occorrenza su queste tipologie viene effettuata un'operazione di adeguamento volumetrico mediante pressa imballatrice per facilitarne il trasporto.

2.3.1 **Tipologia 3.1, 3.2 e 9.1:** messa in riserva [R13], di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso.

3. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- 3.1 le operazioni di messa in riserva [R13] e di recupero [R3, R3] dei rifiuti non pericolosi, ivi compreso il deposito dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto, dovranno essere effettuate esclusivamente nelle aree dedicate ed individuate nella planimetria "Tavola U - *Planimetria generale con layout produttivo dell'impianto, schema rete fognaria e particolari costruttivi - dicembre 2018*" parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale, nel rispetto dei volumi/quantitativi massimi autorizzati;
- 3.2 i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s.), devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione; deve essere garantita tracciabilità dei vari flussi dalla ricezione al conferimento presso terzi;
- 3.3 sui rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, deve essere sempre garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i. e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali e nel rispetto delle norma UNI 10897:2016;
- 3.4 il ritiro dei rifiuti metallici può avvenire a condizione che presso l'impianto:
- 3.4.1 sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;
- 3.4.2 vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;
- 3.4.3 sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, elaborata secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e previsto dal "Piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Città Metropolitana di Milano" del 12.12.2008, predisposta dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, che comunque dovrà essere integrata con le seguenti prescrizioni:
- 3.4.3.1 dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico;
- 3.4.3.2 dovrà essere adottato un registro dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;
- 3.4.3.3 dovrà essere indicata in planimetria l'area eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato. L'iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;
- 3.4.3.4 in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e A.S.L. come indicato nell'art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs. 23/2009, dovrà essere informata anche la Città Metropolitana di Milano. Inoltre il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 230/95. Le procedure presentate quindi dovranno

- prevedere anche un modello per l'eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;
- 3.4.3.5** secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, le procedure dovrebbero essere approvate da un esperto qualificato di 2° o di 3° grado;
- 3.4.3.6** copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell'eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.S.L. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti.
- Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Città Metropolitana di Milano, al Dipartimento A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
- 3.4.4** nell'eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95, 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;
- 3.5** i rifiuti identificati con i CER 150105 e 150106, rientranti nella tipologia 1.1 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, possono essere ritirati e sottoposti a messa in riserva [R13] a condizione che gli stessi siano costituiti da rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati (composti da soli tali materiali), anche di imballaggi, nel rispetto altresì delle limitazioni imposte al punto 1.1.b), rientranti nella voce "impurezze". Pertanto è vietato il ritiro di rifiuti di imballaggi in più materiali diversi (poliaccoppiati con plastica e/o alluminio, plastica, legno, metalli, ecc.) da quelli precedentemente identificati;
- 3.6** laddove autorizzati, i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, fermo restante la provenienza stabilita da D.M. 5.02.98, all'allegato 1, suballegato 1, punto X.X.1, e qualora provenienti:
- 3.6.1** da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
- 3.6.2** da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
- 3.6.3** da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi;
- 3.7** l'Impresa dovrà sempre tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo:
- 3.7.1** procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposta secondo quanto previsto dai D.Lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 52/07, anche in osservanza della regolamentazione regionale in materia, la quale dovrà essere mantenuta aggiornata;
- 3.7.2** originale dell'attestazione, in corso di validità, rilasciata da organismo preposto riconosciuto, atta a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento (UE) 1179/2012 del Consiglio del 10 dicembre 2012;

- 3.7.3 l'Impresa dovrà tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo le norme tecniche di settore (UNI - EN 643) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti;

4. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Vega Mazzoleni

Estratto da provvedimento R.G. 1886/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1 avente titolo:
“Riorganizzazione interna all’Area Tutela e valorizzazione Ambientale: criteri per la gestione delle pratiche attraverso il nuovo applicativo per la dematerializzazione delle pratiche di competenza dell’Area tutela e valorizzazione ambientale. Approvazione dei nuovi modelli per le istanze online e dei repertori delle prescrizioni e dei riferimenti normativi di carattere generali da citare negli atti conclusivi dei procedimenti. 2° Provvedimento di semplificazione.”

Parte PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Autorizzazione Unica Ambientale - Rifiuti

1. PRESCRIZIONI GENERALI

- 1.1 entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno devono essere versati, a favore della Città Metropolitana di Milano, i diritti di iscrizione al Registro delle Imprese che effettuano il recupero dei rifiuti di cui all'art. 216, comma 3, del d.lgs. 152/06, seguendo i criteri fissati dall'art. 1 del d.m. 350/98, in relazione ai quantitativi massimi annui (t/a) complessivi di rifiuti da sottoporre ad operazioni di recupero e di messa in riserva, così come riportati al precedente punto. Il mancato versamento del diritto di iscrizione determinerà, senza alcun ulteriore avviso o provvedimento, immediata ed automatica sospensione dell'iscrizione al sopraccitato Registro recuperatori, facendosi presente che l'eventuale attività di recupero rifiuti, svolta a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui non è stato effettuato il pagamento, sino alla data di regolarizzazione, sarà da considerarsi come non autorizzata (d.m. 350/98 e art. 216, comma 3 del d.lgs. 152/06);
- 1.2 la gestione deve essere effettuata nel totale rispetto degli obblighi e modalità stabilite dagli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/06, dal d.m. 5.02.1998, con particolare riferimento all'Allegato 5, e da altre specifiche normative e regolamentazioni riguardanti l'attività in argomento. E' inoltre fatto obbligo all'Impresa di gestire l'impianto nel rispetto degli elaborati tecnici (descrittivi e grafici) allegati all'istanza, autorizzati con il presente provvedimento autorizzativo e delle condizioni, prescrizioni ed adempimenti riportati nell'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 1.3 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante la procedura di acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ivi compresi, qualora individuati, i parametri definiti al punto x.x.2 (*Caratteristiche del rifiuto*), ai sensi dell'art. 8 del d.m. 5.02.1998. Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale (artt. 188-bis, 188-ter, 190 e 193 del d.lgs. 152/06);
- 1.4 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;
- 1.5 presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o contenitori contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
- 1.6 l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e dei materiali nelle forme usualmente commercializzate ottenuti dall'attività svolta presso il

sito ed in particolare per i rifiuti in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con unico mezzo provenienti da diversi produttori/detentori con riferimento ai punti x.x.1 (*Provenienza*) dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998;

- 1.7 i rifiuti non pericolosi provenienti da terzi posti in messa in riserva (R13) dovranno essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il sito o destinati a recupero presso terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, mentre quelli posti in deposito temporaneo derivanti dalle operazioni svolte presso l'impianto dovranno essere destinati a soggetti terzi, regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno dal loro ottenimento;
- 1.8 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sui rifiuti, devono essere pavimentate e/o impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, devono avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantirne la resistenza e la tenuta;
- 1.9 le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di messa in riserva [R13] devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento;
- 1.10 presso l'impianto dovrà essere sempre presente idoneo materiale assorbente e contenitori chiudibili per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze solide e/o liquide inquinanti eventualmente versate a terra, o nel caso di ritrovamento di frazioni di rifiuti indesiderati tra quelli accettati in entrata, che possono comportare rischi di percolamento, fenomeni maleodoranti o di spandimento di polveri;
- 1.11 nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; i materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
- 1.12 per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";
- 1.13 restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (d.lgs. 152/06);
- 1.14 i rifiuti in uscita dal centro, decadenti dalle operazioni di recupero svolte presso il sito, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);

- 1.15 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi che trasportano rifiuti devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
- 1.16 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato di Prevenzione Incendi, in corso di validità;
- 1.17 la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
- 1.18 in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica dell'atto di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
- 1.19 in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;
- 1.20 ai sensi dell'art. 177, comma 4, del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 1, comma 1, del d.m. 5.02.1998, l'Impresa è tenuta a procedere, in caso di cessazione dell'attività autorizzata, al ripristino finale ed al recupero del sito in accordo con le previsioni urbanistiche vigenti, presupposto per lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata, previo invio a recupero/smaltimento di tutti i rifiuti giacenti, da documentarsi all'Autorità competente ed agli Organi di controllo, nonché alla presentazione, alla Città Metropolitana di Milano, al Comune ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti, di un piano di indagine ambientale la cui esecuzione è sottoposta a preventiva approvazione.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 Generali

- 2.1.1 D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- 2.1.2 D.m. 5 febbraio 98 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
- 2.1.3 D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti

sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

- 2.1.4 L.r. 26/2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
- 2.1.5 D.d.g. 36/1998 “Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi”;
- 2.1.6 Decisione 2014/955/UE “Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE”;
- 2.1.7 D.d.g. 3590/1998 “Approvazione dello schema di comunicazione e dei contenuti e della relazione da allegare a tale comunicazione relativa ad inizio-prosecuzione di attività di recupero ai sensi dell'art. 33 comma 1 e art. 57 commi 5 e 6 del d.lgs. 22/97 modificato ed integrato dal d.lgs 389/97”;
- 2.1.8 D.d.u.o. 10384/2003 “Approvazione dello schema di comunicazione e dei contenuti e della relazione da allegare a tale comunicazione relativa ad inizio di attività di recupero di rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 33 comma 1 e art. 57 commi 5 e 6 del d.lgs. 22/97 modificato ed integrato dal d.lgs 389/97”;
- 2.1.9 D.g.r. 1990/2014 relativamente ai “Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”;
- 2.1.10 D.g.r. 19461/2004 “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
- 2.1.11 D.g.r. 8882/2002 “Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale” così come modificata dalla D.g.p. 135/2014 “Aggiornamento degli oneri istruttori a carico delle Aziende per l'ottenimento di autorizzazioni in materia ambientale”;
- 2.1.12 D.d.g. 6907/2011 “Approvazione delle Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti”;
- 2.1.13 D.p.R. 151/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
- 2.1.14 Regolamento (CE) 1907/2006 “Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE”;
- 2.1.15 D.m. 120/2014 “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e

finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”;

2.1.16 D.lgs. 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

2.2 Registri e formulari e sistema di tracciabilità

2.2.1 D.m. 148/1998 “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del d.lgs. 22/1997”;

2.2.2 D.m. 145/1998 “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2 lettera e) e comma 4 del d.lgs. 22/1997”;

2.2.3 Circolare Ministero dell’ambiente e Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato 4 agosto 1998 “Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal d.m. 145/1998 e dal d.m. 148/1998”;

2.2.4 Decreto 18/02/2011, n. 52. “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102”;

2.3 Impatto acustico

2.3.1 Legge 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

2.3.2 D.p.c.m. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

2.4 Carta

2.4.1 UNI-EN 643 “Lista delle qualità normate europee di carta da macero”;

2.5 Vetro

2.5.1 Regolamento (UE) 1179/2012 “Recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

2.6 Rottami metallici

2.6.1 D.lgs. 230/1995 “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”;

2.6.2 D.lgs. 52/2007 “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”;

2.6.3 Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia “Indicazioni operative relative all’applicazione dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57671 del 20 giugno 1997 in materia di sorveglianza radiometrica sui rottami metallici”;

2.6.4 D.g.r. 10222/2009 “Determinazioni inerenti le procedure per l’accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi”;

2.6.5 Regolamento (UE) 333/2011 “Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

2.6.6 Regolamento (UE) 715/2013 “Recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

2.7 R.A.E.E

- 2.7.1 D.lgs. 49/2014 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
- 2.7.2 D.lgs. 151/2005 “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”
- 2.7.3 Legge 549/1993 “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”, decreto ministeriale 20 settembre 2002”;
- 2.7.4 Legge 549/1993 “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”;
- 2.7.5 Decreto ministeriale 3 ottobre 2001 “Recupero, riciclo, rigenerazione degli halon”;
- 2.7.6 Decreto ministeriale 20 settembre 2002 “Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico”;
- 2.7.7 D.P.R. n. 43/2012 “Gas fluorurati effetto serra - attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006”.

2.8 Amianto

- 2.8.1 L.r. 17/2003 “Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto”;

2.9 Olii usati

- 2.9.1 Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392 “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati”;

2.10 PCB

- 2.10.1 D.lgs. 209/1999 “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili”;

2.11 Veicoli fuori uso

- 2.11.1 D.lgs. 209/2003 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”;

2.12 Plastica

- 2.12.1 UNIPlast 10667 “Lista delle qualità normative di plastica”;

2.13 Inerti

- 2.13.1 Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205 “Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205”;

2.14 Biocombustibili

- 2.14.1 Uni-En ISO 17225-4:2014 “Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno”;

2.15 Fanghi

- 2.15.1 D.lgs. 99/1992 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
- 2.15.2 D.g.r. 2031/2014 “Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”;

2.16 Compostaggio

- 2.16.1 D.lgs. 75/2010 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
- 2.16.2 D.g.r. 12764/2003 “Linee guida relative alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di compost”;
- 2.16.3 D.g.r. 3018/2013 “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”;

2.17 Pile e accumulatori

- 2.17.1 D.lgs. 188/2008 “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”;

2.18 Rifiuti sanitari

- 2.18.1 D.P.R. 254/2003 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179”.



Città metropolitana di Milano

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Settore Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.8665/2015 del 05/10/2015 Prot. n.251834/2015 del 05/10/2015
Fasc.9.3 / 2014 / 73

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale per emissioni in atmosfera, per recupero di rifiuti non pericolosi ex art. 216 D.Lgs. 152/06 e per scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti alla Società RECUPERI DIEMME S.R.L. - P. IVA e Cod. fisc. 09143360155 con sede legale in Comune di Milano - Via Pacini n. 50 - ed insediamento produttivo in Comune di Cologno Monzese - Via Volontari del Sangue n. 7.

IL DIRETTORE DEL SETTORE Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali

Visto il D. Lgs. 03.04.06 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35";

Vista la circolare n. 19 del 5/8/2013, pubblicata sul B.U.R.L. n. 37 del 9/9/2013, con la quale la Regione Lombardia ha dettato "Primi Indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica ambientale (AUA)";

Vista la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 49801 del 7/11/2013 Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella prima fase di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Vista altresì la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

Vista la L. 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1 c. 16;

Visto il decreto del Presidente della Provincia di Milano protocollo n. 246308 del 9/10/2013 con il quale è stata attribuita la Direzione del Settore Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali e le relative competenze in merito all'adozione dei provvedimenti inerenti i relativi procedimenti, prorogato con decreto protocollo n. 138586 del 24/6/2014 e confermato con decreto n. 149392 datato 8/7/2014;

Richiamato il Decreto sindacale n. 94/2015 del 30 marzo 2015 con il quale sono stati confermati gli incarichi

Visto l'art. 38 del vigente regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Milano, ora Città metropolitana;

Visti inoltre:

la **Legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1** "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)";

la **D.G.R. n. 7/20043 del 23/12/2004** "Modalità e criteri per l'attuazione della delega alle Province lombarde delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione prevista dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e alle altre attività connesse"; il **D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152** e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale", in particolare la parte quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

la **Legge regionale 11.12.2006 n. 24** "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'Ambiente" ed in particolare l'art. 8 comma 2;

Richiamate le seguenti disposizioni della Regione Lombardia;

D.G.R. n. 7/11667 del 20.12.2002 D.G.R n. 7/16103 del 23.01.2004 D.G.r. n. 8/196 del 22.06.2005 di approvazione degli allegati tecnici per tipologia di attività;

D.G.R 30 Marzo 2009 n.8/9201 di approvazione del nuovo tariffario;

D.G.R. 30 Maggio 2012 n. IX.3552 "Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs 152/06 e s.m.i. Modifica ed aggiornamento della d.g.r 1 Agosto 2003 - n7/13943";

Visti inoltre:

- il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato con decreto ministeriale 5 aprile 2008, n. 186;

- la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE del 3.05.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- la direttiva ministeriale 9 aprile 2002;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato ed integrato dai decreti legislativi 16 gennaio 2008, n. 4, 29 giugno 2010, n. 128, 3 dicembre 2010, n. 205 e 10 dicembre 2010, n. 219, 4 marzo 2014 n. 46 e la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione, con modifiche del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, ed in particolare la Parte Quarta, artt. 214 e 216;
- il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 8882 del 24.04.2002 “ *Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale.*”, così come recepita dalla deliberazione di Giunta della Provincia di Milano n. 132194/2002 del 23.10.2002, successivamente integrata e modificata, in particolare, da ultimo, con la deliberazione n. 135/2014;
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461 del 19.11.2004 “ *Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01.*”;
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 7366 del 28.5.2008 “ *Individuazione delle opere e delle attività di gestione dei rifiuti soggette a competenza provinciale in materia di procedure di verifica di VIA (art. 3, comma 3, l.r. n. 20/1999) ed integrazione alla d.g.r. n. 8882/2002.*”;
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 10360 del 21.10.2009: “ *Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 6581/2008 relativa ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali (art. 19, comma 3, l.r. 26/2003).*”;

Dato atto che con il d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modifiche, con legge 11 agosto 2014, n. 116, sono state introdotte modifiche all'art. 216 del d.lgs. 152/06 e, in particolare:

- il comma 8-*quater*, il quale stabilisce che: “Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento:

- a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
- b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
- c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
- d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.”;

- il comma 8-sexies, il quale stabilisce che: “Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente articolo, adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-quater o all'articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo.”;

Visti i Regolamenti Regionali 3 e 4 del 24 Marzo 2006;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 8/2772 del 21 Giugno 2006 di approvazione della Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14 comma 2 del R.R. 4/2006;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 20.01.2010 n.8/11045 recante “*Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d'Ambito (art.44, comma 1 let c) della L.R. n.26/2003 e s.m.i.*”;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia del 25.05.2010 n. 4/10 con il quale è stato approvato il “*Regolamento per l'utenza del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico dei reflui provenienti dagli insediamenti produttivi del territorio di competenza dell'Autorità d'Ambito della Provincia di Milano*” pubblicato sul sito www.atocittametropolitanadimilano.it;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia del 02.05.2011 n. 2/11 – provvedimento n. 3 con il quale è stato approvato il “*Regolamento per l'utenza del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico dei reflui*” e la “*Carta dei servizi del Servizio Idrico Integrato*”, pubblicato sul sito www.atocittametropolitanadimilano.it;

Visto l'Art. 13 comma 2 del D.L. 29.12.2011 n. 216 – convertito con modificazione nella Legge n. 14 del 24.02.2012;

Visto il DPR 445/00 ed i controlli da questo previsti in base ai quali qualsiasi danno, azione, ragione o diritto che venissero contestati, saranno di esclusiva responsabilità del richiedente, sollevando totalmente il soggetto autorizzante da ogni conseguenza;

Visti altresì:

- La Legge Regionale n. 26 del 12 Dicembre 2003 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di gestione del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i. ed in particolare l'art. 48, ha attribuito le funzioni dell'Autorità d'Ambito e che quest'ultima nella Provincia di Milano, giusta delibera n. 7 del 16 Giugno 2003 s.m.i., aveva affidato l'erogazione del Servizio Idrico Integrato alla società Amiacque Srl (di seguito AMIACQUE) per l'ambito omogeneo 1 della Provincia di Milano e alla società Brianzacque Srl (di seguito BRIANZACQUE) per l'ambito omogeneo 2 della Provincia di Monza e Brianza e che tale affidamento è attualmente in regime di prorogatio di fatto in attesa di provvedimenti di regolarizzazione - in conformità a quanto stabilito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 307/09 - non potendo essere interrotto un pubblico servizio;
- Il Protocollo d'Intesa tra Direzione di Progetto Segreteria Tecnica per l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano e ARPA Lombardia - Dipartimento Provinciale di Milano approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 245/2012 (atti n. 122586/2.10/2012/2) e sottoscritto in data 19.07.2012;
- La deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33/2012 del 12.04.2012 con la quale è stata approvata la Costituzione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano" ai sensi dell'art. 48, comma 1 bis della L.R. 26/03, quale ente strumentale della Provincia di Milano, con approvazione del relativo statuto;
- La deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del 11.04.2013 Rep. 23 con la quale è stato Approvato lo stato attivo e passivo del ramo gestionale ex ATO di Milano, così come risultante al 31.12.2012, con sezionamento delle due aree territoriali ora riferite alla Provincia di Milano e alla Provincia di Monza e Brianza. Approvazione degli scorpori relativi all'ex ATO di Milano. Approvazione del contratto di servizio in regolazione dei rapporti tra la Provincia di Milano e la costituenda Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano", approvazione delle modifiche dello Statuto ed approvazione di Business Plan della Azienda medesima;
- L'atto notarile n. 134560 Raccolta 50135 del 31.07.2013 con il quale la Provincia di Milano ha conferito il ramo gestionale ex ATO trasferendolo per costituzione in capo alla "Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano" avente p. IVA n. 08342040964;
- La Convenzione per i controlli degli scarichi nella rete fognaria ai fini dell'emissione delle sanzioni amministrative pecuniarie tra Segreteria Tecnica per l'Ufficio d'Ambito ed Amiacque S.r.l del 27.06.2013 (Atto n. 0165483/2.10/2013/1).

VISTO che con Deliberazione n. 4 del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale del 20.12.2013 (atti n. 2.10/2013/282 prot. Ufficio Ambito n. 3661 del 23.12.2013) - in ossequio alla Deliberazione Consiliare della Provincia di Milano n. 58/2013 del 19.12.2013 (atti n. 297536/2.10/2013/516), è stata affidata a Cap Holding S.p.A. la gestione del Servizio Idrico Integrato sul territorio della Provincia di Milano per il periodo 01.01.2014 - 31.12.2033 ed è stata altresì approvata la relativa "Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'Ambito della Provincia di Milano", pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale www.atocittametropolitanadimilano.it

VISTO il "*Regolamento del Servizio Idrico Integrato*", adottato con Deliberazione n. 4 del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale del 20.12.2013 (atti n. 2.10/2013/282 prot. Ufficio Ambito n. 3661 del 23.12.2013), pubblicato all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale www.atocittametropolitanadimilano.it;

VISTA la "*Carta del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Milano*", adottata con Deliberazione n. 4 del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale del 20.12.2013 (atti n. 2.10/2013/282 prot. Ufficio Ambito n. 3661 del 23.12.2013), pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale www.atocittametropolitanadimilano.it;

Preso atto del fatto che la Società **RECUPERI DIEMME S.R.L.** - Partita IVA e Cod. fisc. 09143360155 - con sede legale in Comune di Milano - Via Pacini n. 50 ed insediamento produttivo in Comune di Cologno Monzese - Via Volontari del Sangue n. 7 - ha presentato istanza per Autorizzazione Unica Ambientale per emissioni in atmosfera, per recupero di rifiuti non pericolosi ex art. 216 D.Lgs. 152/06 e per scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti, ai sensi del D.P.R. 59/2013, al SUAP del Comune di Cologno Monzese che l'ha poi trasmessa telematicamente in data 30/09/2013 prot. provinciale n. 237407 alla Provincia di Milano, ora Città metropolitana in qualità di autorità competente, che l'ha esaminata unitamente alla documentazione allegata a corredo dell'istanza;

Preso atto dell'istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. citato dalla quale risulta che:

- con nota datata 23/07/2015 prot. n. 188877, trasmessa in pari data e pari protocollo alla Città metropolitana di Milano, il Settore Qualità dell'Aria, Rumore ed Energia ha espresso il nulla osta con le prescrizioni contenute nell'unito Allegato Tecnico parte integrante dell'atto rilasciato in data 23/03/2009 R.G. n. 4573/2009;

- con nota datata 26/03/2015 prot. n. 78172 il Settore Rifiuti, Bonifiche e AIA ha espresso parere favorevole alle condizioni e prescrizioni indicate nell'unito Allegato Tecnico - Operazioni Recupero Rifiuti (art. 216 D.Lgs. 152/06) datato 26/03/2015 prot. CMMI n. 78139 che, unitamente alla planimetria "*Planimetria generale con layout produttivo dell'impianto, schema rete fognaria e particolari costruttivi - dicembre 2014*" forma parte integrante e sostanziale del presente atto, specificando che:

- l'Impresa Recuperi Diemme S.r.l., per l'insediamento di Cologno Monzese (MI) - Via Volontari del Sangue n. 7 è in possesso di contratto di locazione commerciale, registrato presso l'Agenzia delle Entrate al n. 3211 - serie 3, in data 9.05.2003, il quale garantisce alla Società la disponibilità del sito;
- le operazioni di recupero rifiuti possono essere svolte esclusivamente a condizione che la Società sia sempre in possesso di regolare e valido contratto di disponibilità del sito interessato dall'attività di gestione rifiuti;
- l'area sulla quale insiste l'insediamento dell'Impresa Recuperi Diemme S.r.l., è individuata dal Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Cologno Monzese, in maggior parte a sud nel Tessuto Urbano Consolidato ed in particolare nel

“Tessuto Produttivo consolidato - P1” e in minor parte a nord nei “Parcheggi pubblici o privati di uso pubblico” del Piano dei Servizi con destinazione specifica a “Aree a Parcheggio Pubblico”. L’area ricade nelle Fasce fluviali del fiume Lambro di cui alla “Variante al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del 2001”, approvata con D.P.C.M. del 10.12.2004 e vigente al 5 febbraio 2005 ed in particolare tra il “limite di progetto tra la Fascia B” e il “limite esterno della Fascia C”. L’Impresa ha presentato uno studio di compatibilità idraulica per il quale il Comune di Cologno Monzese ha rilasciato parere favorevole con nota 10.06.2011, di prot. n. 19869.

- l’Impresa Recuperi Diemme S.r.l. con la documentazione trasmessa in data 1.12.2014 (prot. n. 246928) ha presentato l’elaborato grafico “*Planimetria generale con layout produttivo dell’impianto, schema rete fognaria e particolari costruttivi - dicembre 2014*”;
- l’Impresa Recuperi Diemme S.r.l. in data 12.11.2013 ha trasmesso attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori riguardanti le operazioni di gestione rifiuti che intende svolgere ai sensi dell’art. 216 del d.lgs. 152/06, calcolato sulla base dei criteri individuati dalla d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla d.g.p. n. 132194 del 23.10.2002, successivamente integrata e modificata, in particolare, dalla deliberazione della Giunta della Provincia di Milano n. 135/2014;
- determinato secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461/2004, in € 75.296,40.= l’ammontare totale della garanzia finanziaria che l’Impresa Recuperi Diemme S.r.l. deve prestare a favore della Città Metropolitana di Milano per un periodo di anni 15 (quindici) più 1 (uno), così come di seguito specificato:

<i>Operazione</i>	<i>Importo garanzia finanziaria</i>
Messa in riserva (R13) di 263 mc di rifiuti speciali non pericolosi	€ 4.645,11.= ^(*)
Recupero (R3) di 64.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi	€ 70.651,29.=
Totale	€ 75.296,40.=

^(*) L’applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall’accettazione presso l’impianto.

- ha fatto rilevare che l’esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, ai sensi dell’art. 216 del d.lgs. 152/06, con il presente provvedimento è subordinato alla formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della garanzia finanziaria;
- ha ricordato che le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;
- ha dato atto che l’esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, è altresì subordinato al regolare versamento alla Città Metropolitana di Milano del diritto annuale di iscrizione al Registro delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell’art. 216 comma 3, del d.lgs. 152/06, secondo gli importi stabiliti dal

d.m. 350/98;

- ha ricordato che l'Impresa è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione, assicurando il regolare rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali. Qualora la Società sia soggetta, ovvero voglia adempiere, in forma volontaria, alla gestione amministrativa dei rifiuti (alternativa ai registri di carico e scarico e ai formulari) mediante il Sistema di controllo della tracciabilità (SISTR) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 e dei successivi decreti ministeriali di regolamentazione, entro la data di completa operatività dello stesso, dovrà iscriversi ed attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta norma e dai regolamenti attuativi;

- iscrizione all'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18, comma 3, della l.r. 26/03) attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare all'Osservatorio Provinciale sui Rifiuti e compilazione della scheda impianti secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla d.g.r. n.2513/11;

- ha ricordato altresì che qualora l'attività dell'Impresa rientra tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "*Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE*", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;

- con nota datata 27/03/2014 prot. ATO Provincia di Milano n. 3236, pervenuta in data 01/04/2014 prot. Provincia di Milano, ora Città metropolitana, n. 74084, ATO - Ufficio d'ambito della Provincia di Milano, ora Ufficio d'ambito Città metropolitana di Milano - Azienda speciale, verificato il contenuto della documentazione trasmessa dal SUAP e relativi allegati, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico con le prescrizioni evidenziate nell' "Allegato Tecnico D Scarichi in pubblica fognatura" prot. n. 3242 del 27/03/2014 trasmesso unitamente al parere;

Dato atto che la Società **RECUPERI DIEMME S.R.L.** - Partita IVA e Cod. fisc. 09143360155 - :

- ha effettuato in data 24/06/2013 il versamento degli oneri istruttori dovuti, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 8/II045 del 20/01/2010 e dalla D.D.G. n. 797 del 01/02/2011, trasmettendo tramite il S.U.A.P. del Comune di Cologno Monzese la relativa quietanza di pagamento;

- ha trasmesso documentazione integrativa tramite il SUAP di Cologno Monzese in data 12/11/2013 con prot. Prov. Mi, ora Città metropolitana, n. 272672, in data 01/12/2014 con prot. Prov. Mi, ora Città metropolitana, n. 246928, in data 09/12/2014 con prot. Prov. Mi, ora Città metropolitana, n. 251468 e in data 15/12/2014 con prot. Prov. Mi, ora Città metropolitana n. 255819, richieste in data 16/10/2013 con prot. Prov. Mi, ora Città metropolitana, n. 251053 e in data 01/12/2014 prot. Prov. Mi, ora Città metropolitana, n. 246129;

- ha trasmesso tramite il SUAP del Comune di Cologno Monzese in data 05/10/2015 con nota prot. n. 251547 la documentazione attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per l'adozione del presente atto e del suo allegato, a seguito di richiesta inoltrata in data 18/09/2015 con nota prot. n. 236476 di pari data;

Richiamate le prescrizioni contenute negli allegati tecnici: Allegato Tecnico parte integrante dell'atto Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciato in data 23/03/2009 R.G. n. 4573/2009, Allegato Tecnico - Operazioni Recupero Rifiuti (art. 216 D.Lgs. 152/06) datato 26/03/2015 prot. CMMI n. 78139 e Allegato Tecnico D Scarichi in pubblica fognatura" prot. n. 3242 del 27/03/2014 che, unitamente alla planimetria "*Planimetria generale con layout produttivo dell'impianto, schema rete fognaria e particolari costruttivi - dicembre 2014*" formano parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;

Visti e richiamati:

- gli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Milano;
- l'art. 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti, ed in particolare il testo approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia di Milano n. 22/2014 in data 13/11/2014, atti n. 221130/1.10/2014/16;
- l'art. 11 comma 5 del Regolamento sul sistema di controlli interni di cui alla Delibera Provinciale R.G. n. 15/2013 del 28/02/2013;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Richiamate:

- la deliberazione del Presidente della Provincia n. 3 del 26 giugno 2014 (atti n. 139788/1.10/2014/16) è che ha approvato il bilancio di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014 - 2016 e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014 - 2016 e successiva variazione approvata con deliberazione del Presidente della Provincia n. 17 del 21 ottobre 2014 (atti n. 207856/5.3/2013/9) con oggetto "Bilancio di Previsione 2014 - Variazione";
- la deliberazione del Presidente della Provincia n. n. 21 del 13 novembre 2014 (atti n. 228814/5.3/2013/9) di approvazione della variazione di assestamento al bilancio 2014;
- la deliberazione di Giunta del 30/9/2014 R.G. n. 272/2014 con la quale è stato approvato il Piano della Performance/Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2014 e la deliberazione Rep. Gen. n. 363/2014 con la quale la Giunta Provinciale ha approvato, nella seduta del 10/12/2014, la "Prima variazione al PEG 2014" ed in particolare l'obiettivo n. 13711;
- il Decreto Rep.Gen.2/2015 del 8/1/2015 (atti n.735/5.4/2015/1) del Sindaco Metropolitano di Milano a mezzo del quale i dirigenti sono stati autorizzati ad assumere gli atti di gestione e gli impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio, nelle more dell'approvazione del Peg 2015, che sarà successiva all'approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e della della Relazione Previsionale e Programmatica nonchè del Bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017;

Dato atto che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa;

Richiamato il PEG 2014 - Obiettivo n.13711 - Programma AA009;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate;

Ritenuto di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 - art. 4, comma 7;

AUTORIZZA

1) il rilascio della presente Autorizzazione Unica Ambientale per emissioni in atmosfera, per recupero di rifiuti non pericolosi ex art. 216 D.Lgs. 152/06 e per scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti, ai sensi del D.P.R. 59/2013 alla Società **RECUPERI DIEMME S.R.L.** - Partita IVA e Cod. fisc. 09143360155 - con sede legale in Comune di Milano - Via Pacini n. 50 ed insediamento produttivo in Comune di Cologno Monzese - Via Volontari del Sangue n. 7 - , alle condizioni e prescrizioni di cui agli Allegati Tecnici: Allegato Tecnico parte integrante dell'atto Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciato in data 23/03/2009 R.G. n. 4573/2009, Allegato Tecnico - Operazioni Recupero Rifiuti (art. 216 D.Lgs. 152/06) datato 26/03/2015 prot. CMMI n. 78139 e Allegato Tecnico D Scarichi in pubblica fognatura" prot. n. 3242 del 27/03/2014 che, unitamente alla planimetria "*Planimetria generale con layout produttivo dell'impianto, schema rete fognaria e particolari costruttivi - dicembre 2014*" formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le ragioni e alle condizioni sopraindicate e a quelle di seguito riportate:

1.1) l'Impresa Recuperi Diemme S.r.l. con sede legale in Milano - Via Pacini n. 50 è autorizzata ad esercitare presso l'insediamento in Cologno Monzese (MI) - Via Volontari del Sangue n. 7, l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06 - iscrizione n. MI0014 al Registro delle Imprese che recuperano rifiuti;

1.2) l'Allegato Tecnico Operazioni Recupero Rifiuti (Art. 216 d.lgs. 152/06) e la planimetria "*Planimetria generale con layout produttivo dell'impianto, schema rete fognaria e particolari costruttivi - febbraio 2013*" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

1.3) la garanzia finanziaria che l'Impresa Recuperi Diemme S.r.l. dovrà versare a favore della Città Metropolitana di Milano relativamente all'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, in base alla vigente regolamentazione regionale è determinata, come ammontare totale, in € 75.296,40.=, calcolata con il seguente criterio:

<i>Operazione</i>	<i>Importo garanzia finanziaria</i>
Messa in riserva (R13) di 263 mc di rifiuti speciali non pericolosi	€ 4.645,11.= ^(*)
Recupero (R3) di 64.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi	€ 70.651,29.=

Totale	€ 75.296,40.=
---------------	----------------------

(*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.

La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Città Metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente atto e dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000, 5964 del 2.08.2001 e 19461 del 19.11.2004, con validità temporale, come stabilito dall'art. 3, comma 6, del d.P.R. 59/2013, di quindici (15) anni più uno (1), partendo dalla data di notifica del provvedimento all'Impresa, a cura dello sportello SUAP del Comune territorialmente competente;

1.4) la mancata presentazione, all'Autorità competente, entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, della garanzia finanziaria ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del presente provvedimento;

1.5) l'inizio dell'attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, autorizzata con il presente provvedimento, è subordinata:

- alla formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della sopraindicata garanzia finanziaria;

- al pagamento del diritto annuale di iscrizione al Registro delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 3, del d.lgs. 152/06, secondo gli importi stabiliti dal d.m. 350/98;

1.6) le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;

1.7) novanta (90) giorni prima della scadenza del contratto di locazione, l'Impresa dovrà trasmettere titolo idoneo attestante la disponibilità dell'area pena la decadenza automatica del presente provvedimento autorizzativo;

1.8) la modifica sostanziale delle operazioni di recupero rifiuti di cui all'art. 216 del d.lgs. 152/2006 è assoggettata al rilascio di nuova Autorizzazione Unica Ambientale;

1.9) ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, ovvero nei casi di accertate violazioni alle leggi e regolamentazioni vigenti o di quanto contenuto, relativamente alle operazioni di recupero rifiuti, nell'istanza e nell'Autorizzazione Unica Ambientale, si procederà all'adozione dei provvedimenti stabiliti dall'art. 216, comma 4, del d.lgs. 152/06, fatto salvo che l'Impresa non provveda a conformare alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabilite dall'Autorità competente, fermo restando l'applicazione delle sanzioni del medesimo decreto legislativo;

1.10) l'attività di controllo riguardante l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti verrà svolta dalla Città Metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 197, commi 1 e 3 del d.lgs. 152/2006 e dagli altri Enti ed Organi di controllo per quanto di competenza. La Città Metropolitana di Milano si potrà avvalere, secondo le modalità definite con specifica convenzione, dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano. Nel caso in cui i controlli saranno eseguiti dal competente Dipartimento dell'Agenzia Regionale suddetta, dovrà essere accertato che la Società ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento ed osservi le disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006, nonché di tutte le altre normative e regolamenti vigenti in materia ambientale, in particolare di quelle sostituite dal presente atto, riguardanti la gestione dei rifiuti, le emissioni in atmosfera, le emissioni idriche e quelle

sonore. Le risultanze degli accertamenti dovranno essere comunicate alla Città Metropolitana di Milano per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 216, comma 4, del d.lgs. 152/2006;

1.11) come disposto dall'art. 5, comma 5, del d.P.R. 59/2013, l'Autorità competente, nei casi previsti dalle lett. b) e c), può comunque imporre, prima della scadenza, il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa;

1.12) sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico-sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro.

2) la presente autorizzazione avrà la durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. del Comune di Cologno Monzese del presente titolo, che dovrà essere trasmesso anche alla Città Metropolitana di Milano, per la verifica della decorrenza degli effetti dell'atto, precisato che l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013;

3) il presente provvedimento sostituisce le preesistenti autorizzazioni settoriali ambientali per gli stessi titoli abilitativi a far data dal rilascio da parte del S.U.A.P. del Comune di Cologno Monzese;

4) sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

5) ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 s.m.i., l'esercizio delle attività di controllo, per la verifica del rispetto delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e relativi Allegati Tecnici saranno effettuate da ARPA Lombardia - Dip. di Milano per le emissioni in atmosfera, per le attività di recupero rifiuti ex art. 216 D.Lgs 152/2006 da Città metropolitana di Milano e da ARPA Lombardia - Dip. di Milano, e per lo scarico in pubblica fognatura da ATO - Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano direttamente o tramite il gestore del Servizio idrico integrato AMIACQUE S.R.L.;

6) il presente atto verrà trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Cologno Monzese per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla richiedente Società **RECUPERI DIEMME S.R.L.** - Partita IVA e Cod. fisc. 09143360155 - con sede legale in Comune di Milano - Via Pacini n. 50 ed insediamento produttivo in Comune di Cologno Monzese - Via Volontari del Sangue n. 7 -;

7) ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento amministrativo finalizzato all'assunzione del presente atto è il Dott. Giuseppe Bono - responsabile del "Servizio Gestione Procedimenti A.U.A.";

8) ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno

utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano; il **Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy** è l'Avv. Patrizia Trapani – Direttore del Settore Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali;

9) il presente provvedimento viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città metropolitana di Milano; verrà inoltre pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale web istituzionale ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 33/2013;

10) si attesta che il Direttore dell'Area ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo, nel procedimento come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Provincia di Milano, ora Città metropolitana.

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio medio-alto e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città metropolitana di Milano e dalle Direttive interne.

Per quanto riguarda infine il rispetto dei termini prescritti dalla legge, si attesta che il termine è stato rispettato avendo dato atto delle cause di sospensione sopra indicate.

Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line nei termini di legge.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della legge 07.08.90 n. 241 e s.m.i., si comunica che contro il presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.

***Il Direttore del Settore
Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali
Avv. Patrizia Trapani***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

L'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/72, come modificato all'art 3 c. 1 bis dell'annessa tariffa dalla L. 147/13, risulta essere stata assolta dall'istante con il pagamento di Euro 20 per n. 1 marca da bollo da Euro 16,00 e n. 4 marche da bollo da Euro 1,00 per gli allegati tecnici contrassegnate rispettivamente con i seguenti rispettivi numeri di serie : 01140198765463; 01140197780540; 01140197780539; 01140197780528 e 01140197780517.

L'istante si farà carico della conservazione delle marche da bollo in originale debitamente annullate.

Responsabile dell'Istruttoria: il Responsabile del procedimento
Pratica trattata da: Raffaella Barioli